



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ordinanza Sindacale n. 04 del 02/02/2026

IL SINDACO

Vista la relazione dei Vigili del Fuoco prevenuta al protocollo del Comune con n. 0001756 del 26/01/2026 e riguardante l'immobile residenziale sito in via Tanaro n. 17, censito al N.C.E.U. al Foglio 91, p.lla 2420 sub. 4 e 5, con la quale veniva accertato che lo stesso immobile era interessato da un diffuso stato di deterioramento degli elementi costruttivi della facciata;

Esaminata la documentazione a corredo della predetta relazione da parte dei Vigili del Fuoco, con la quale si evidenzia la necessità e l'urgenza di disporre, *“a cura di chi di dovere e sotto direzione tecnica qualificata, l'esecuzione di interventi di verifica approfondita e messa in sicurezza delle strutture e degli impianti dell'immobile”*; ed ancora: *“Si invita l'Autorità Comunale in indirizzo a voler partecipare della presente, nelle dovute forme di legge, i proprietari interessati e ad intraprendere tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti che riterrà necessari al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste”*;

Vista l'Ordinanza n. 03 del 23/01/2026 con la quale il Comando di Polizia Municipale del Comune di Lentini ha ordinato la chiusura al traffico della strada denominata VIA CONTE ALAIMO dall'intersezione con Piazza Regina Elena fino all'intersezione con via Carlo Alberto, a causa del dissesto statico con pericolo di crollo dell'edificio sito in via Tanaro 15/17

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL che attribuiscono al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, oltre che prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che quanto riportato nella suddetta relazione integra i presupposti per l'emanazione di una ordinanza ai sensi degli artt. art. 50 e 54 del TUEL d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di emanare la presenza ordinanza contingibile ed urgente per l'eliminazione della situazione di grave pericolo documentata nella suddetta relazione e documentazione annessa non altrimenti rimediabile con altri strumenti consentiti dall'ordinamento;

Ravvisata, dunque, l'urgenza e la necessità di provvedere con assoluta sollecitudine e tempestività per cui lo strumento ordinatorio appare l'unico azionabile a tale fine;

Dato atto che l'urgenza del provvedere, per quanto sopra rappresentato, consente di derogare alla previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per l'emissione delle ordinanze di che trattasi, la cui sussistenza è stata oggetto di puntuale ed approfondito accertamento in base alla documentazione sopra richiamata:

- attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza;
- previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo o di danno che s'intende fronteggiare, corredato da una congrua motivazione che tale presupposto evidenzi;
- mancanza di strumenti alternativi, previsti dall'ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale in oggetto;

Dato atto che il provvedimento da emettere non riveste il carattere della continuità e stabilità di effetti e, pertanto, non eccede le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente (tra gli altri, v. Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2007, n. 2109, Consiglio Stato, sez. VI, 27 febbraio 2001, n. 1374; TAR Toscana, sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323; Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1998, n. 1128; TAR Piemonte, sez. I, 15 gennaio 1998, n. 12).

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

con i poteri dalla legge conferiti,

ORDINA

Ai proprietari dell'immobile, di provvedere a disporre, sotto direzione tecnica qualificata, l'immediata esecuzione degli interventi di verifica ed approfondita e messa in sicurezza delle strutture e degli impianti dell'immobile, assegnando il termine **perentorio** di giorni 5 dalla notificazione della presente ordinanza.

AVVERTE

che altrimenti si provvederà mediante esecuzione in danno, salve le ulteriori responsabilità previste dalla legge penale;

che il mancato rispetto comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL d.lgs. n. 267/2000 nonché la segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Che contro la presente ordinanza è ammissibile ricorso al Prefetto entro 30 gg., ovvero, ricorso al T.A.R. territorialmente competente nei termini e nei modi di cui al c.p.a. d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata ai proprietari dell'immobile, per l'esecuzione, e sia trasmessa per quanto di competenza e interesse a:

Prefettura – UTG

Segreteria comunale

Comando PM

Stazione Carabinieri di Lentini

che la presente ordinanza sia altresì pubblicata all'albo pretorio on line comunale nonché in Amministrazione Trasparente, nell'apposita sotto sezione, del sito istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale _____

IL SINDACO

.....